

PROSPETTO SEMPLIFICATO

per l'offerta al pubblico di cui all'articolo 34-ter, comma 4, del Regolamento Consob n. 11971/99

(da consegnare al sottoscrittore che ne faccia richiesta)



Sede Legale: Corso Vittorio Emanuele, 10 – 92027 LICATA (AG) – Tel. 0922.860111
Direzione Generale: Via Enrico Albanese, 94 – 90139 PALERMO (PA) – Tel. 091.7970111
Email: info@bancasantangelo.com – Sito internet: www.bancasantangelo.com
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Agrigento n. 00089160840
Codice ABI 05772/9 – N° iscrizione all'albo delle banche presso Banca d'Italia n. 1571
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

La Banca Popolare Sant'Angelo, nella persona del suo legale rappresentante, svolge il ruolo di emittente, di offerente e di soggetto responsabile del collocamento della presente offerta.

PROSPETTO PER L'OFFERTA AL PUBBLICO DI

OBBLIGAZIONI BANCA POPOLARE SANT'ANGELO

TASSO FISSO 01/08/2017 – 01/08/2020

Codice ISIN IT0005277428

fino ad un ammontare nominale complessivo di euro 3.000.000,00

Il presente Prospetto, redatto ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 4, del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche, non è sottoposto all'approvazione della Consob.

La data di pubblicazione del presente Prospetto è il 31/07/2017.

INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE

DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA	L'Emittente è denominata "Banca Popolare Sant'Angelo" ed è costituita in forma di Società Cooperativa per azioni. La Banca Popolare Sant'Angelo è iscritta nel registro delle Imprese di Agrigento al n. 00089160840 e all'Albo delle Cooperative con il numero A165977. L'Emittente è inoltre iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia con il n. 1571, Codice ABI 05772.9, ed è sottoposto alla vigilanza prudenziale da parte della Banca d'Italia.
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA	La Sede Legale è a Licata (AG), Corso Vittorio Emanuele 10, con numero di telefono 0922.860111, Fax 0922.774515, e la Direzione Generale è a Palermo (PA), Via Enrico Albanese 94, con numero di telefono 091.7970111, Fax 091.7970123. Indirizzo di posta elettronica info@bancasantangelo.com, sito internet www.bancasantangelo.com .
GRUPPO BANCARIO DI APPARTENENZA	La Banca Popolare Sant'Angelo non appartiene ad alcun gruppo bancario.

DATI FINANZIARI SELEZIONATI	Dati al 31/12/2016	Dati al 31/12/2015
<i>PATRIMONIO DI VIGILANZA (MIGLIAIA DI EURO)</i> <small>OGGI DEFINITO "FONDI PROPRI" SULLA BASE DELLA CIRCOLARE 285 DELLA BANCA D'ITALIA</small>	108.113	114.190
<i>CORE TIER ONE CAPITAL RATIO</i>	15,29%	15,62%
<i>TIER ONE CAPITAL RATIO</i>	15,29%	15,62%
<i>TOTAL CAPITAL RATIO</i>	16,78%	16,80%
<i>SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI</i>	20,16%	18,31%
<i>SOFFERENZE NETTE/IMPIEGHI NETTI</i>	12,25%	11,98%
<i>PARTITE ANOMALE LORDE/IMPIEGHI LORDI</i>	29,03%	29,10%

INFORMAZIONI SULLE OBBLIGAZIONI

PREZZO DI EMISSIONE E VALORE NOMINALE UNITARIO	Il prezzo di emissione delle obbligazioni è pari al 100% del valore nominale, corrispondente a un importo minimo di sottoscrizione di euro 1.000,00 e con valore nominale unitario di euro 1.000,00.												
PREZZO E MODALITÀ DI RIMBORSO	Le obbligazioni saranno rimborsate al 100% del valore nominale in unica soluzione alla scadenza, fatto salvo quanto previsto dai Decreti Legislativi nn. 180 e 181 del 16/11/2015 di recepimento della Direttiva 2014/59/UE (c.d. <i>Banking Resolution and Recovery Directive</i> , “ <i>BRRD</i> ”), la quale istituisce un regime armonizzato nell’ambito dell’Unione Europea in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese d’investimento, con particolare riferimento all’applicazione dello strumento del “ <i>bail-in</i> ”. In tal senso si rimanda alla successiva sezione sui Fattori di Rischio. Qualora il rimborso delle obbligazioni dovesse coincidere con un giorno non lavorativo bancario, lo stesso sarà eseguito il primo giorno lavorativo successivo bancario senza riconoscimento di ulteriori interessi. Le obbligazioni diventano infruttifere il giorno della scadenza. Non è previsto il rimborso anticipato delle obbligazioni.												
DATA DI EMISSIONE	La data di emissione delle obbligazioni è il 01/08/2017. La data di godimento delle obbligazioni è il 01/08/2017.												
DATA DI SCADENZA	La data di scadenza delle obbligazioni è il 01/08/2020.												
CEDOLE LORDE													
<p>La convenzione di calcolo delle cedole è Actual-Actual ISMA (Act/Act ISMA); le cedole ed i ratei di interesse saranno infatti calcolati secondo la suddetta convenzione e facendo riferimento al calendario civile.</p> <p>Le cedole saranno pagate con frequenza annuale, in occasione delle seguenti date: 01/08/2018, 01/08/2019, 01/08/2020.</p> <p>Qualora il pagamento delle cedole d’interessi dovesse coincidere con un giorno non lavorativo bancario, lo stesso sarà eseguito il primo giorno lavorativo successivo bancario senza riconoscimento di ulteriori interessi.</p> <p>Il tasso di interesse nominale applicato alle obbligazioni è pari al 1,30% lordo annuo (0,962% al netto dell’effetto fiscale).</p>													
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Data pagamento Cedola</th> <th>Cedola Lorda</th> <th>Cedola Netta (*)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/08/2018</td> <td>1,30%</td> <td>0,962%</td> </tr> <tr> <td>01/08/2019</td> <td>1,30%</td> <td>0,962%</td> </tr> <tr> <td>01/08/2020</td> <td>1,30%</td> <td>0,962%</td> </tr> </tbody> </table>		Data pagamento Cedola	Cedola Lorda	Cedola Netta (*)	01/08/2018	1,30%	0,962%	01/08/2019	1,30%	0,962%	01/08/2020	1,30%	0,962%
Data pagamento Cedola	Cedola Lorda	Cedola Netta (*)											
01/08/2018	1,30%	0,962%											
01/08/2019	1,30%	0,962%											
01/08/2020	1,30%	0,962%											
(*) al netto dell’imposta sostitutiva del 26,00% di cui alla normativa fiscale attualmente vigente													
RENDIMENTO EFFETTIVO SU BASE ANNUA E CONFRONTO CON QUELLO DI UN TITOLO DI STATO													

Le obbligazioni a tasso fisso assicurano un rendimento effettivo su base annua, calcolato in regime di capitalizzazione composta, al lordo dell'effetto fiscale pari a 1,298% e al netto dell'effetto fiscale pari a 0,959%. Qualora in data 28/07/2017 si fosse acquistato un BTP (Buoni Ordinari del Tesoro Poliennali) con scadenza 01/09/2020, cedola del 4,00%, codice ISIN IT0004594930, titolo a tasso fisso a basso rischio emittente, esso avrebbe offerto un rendimento effettivo annuo lordo del 0,208% e un rendimento effettivo annuo netto del -0,258% (in ipotesi di acquisto del BTP al prezzo di 111,65 rilevato in data 28/07/2017, fonte Reuters). In forma di prospetto si raffrontano i due investimenti ipotizzati:

Strumento Finanziario	BTP 4,00% ISIN IT0004594930	Obbligazione BPSA Tasso Fisso 1,30%
Scadenza	01/09/2020	01/08/2020
Prezzo di acquisto	111,65	100
Rendimento effettivo annuo lordo (*)	0,208%	1,298%
Rendimento effettivo annuo netto (**)	-0,258%	0,959%

(*) calcolato in regime di capitalizzazione composta

(**) calcolato in regime di capitalizzazione composta e ipotizzando l'applicazione dell'imposta sostitutiva rispettivamente del 12,50% sul BTP e del 26,00% sull'Obbligazione BPSA Tasso Fisso

GARANZIE

Le obbligazioni non sono assistite da garanzie reali o personali di terzi né dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente.

CONDIZIONI DI LIQUIDITA'/LIQUIDABILITA'

Non è prevista la quotazione delle obbligazioni in alcun mercato regolamentato. Non è altresì prevista la presentazione della domanda di ammissione alla negoziazione sia su sistemi multilaterali di negoziazione che su sistemi di internalizzatori sistematici.

Tuttavia, l'Emittente s'impegna ad effettuare operazioni di riacquisto delle obbligazioni nel corso della vita delle medesime. L'Emittente, infatti, assicura la negoziazione delle obbligazioni entro tre giorni lavorativi dal momento dell'inserimento dell'ordine del cliente nella procedura titoli, nel rispetto dei tagli minimi previsti da ogni emissione, fino al raggiungimento della soglia del 5% dell'importo dell'emissione collocato.

Nel seguito è descritto il "Modello di Pricing", ovvero la metodologia utilizzata dall'Emittente per la determinazione dei prezzi (c.d. "fair value") relativi all'emissione per conto proprio di un titolo obbligazionario sul mercato primario e alla negoziazione dello stesso sul mercato secondario.

Il prezzo (fair value) delle obbligazioni, sia in fase di emissione che di negoziazione, è determinato secondo la "Discounted cash flow analysis", metodo di valutazione basato sull'attualizzazione, secondo un tasso base di riferimento, dei flussi di cassa futuri attesi.

Emissione sul mercato primario:

Il tasso base di riferimento è ottenuto, 5 giorni lavorativi antecedenti la data di emissione, dalla "Credit curve BBB finance Historical ask" (fonte Reuters), che include il rischio di

merito creditizio dell'Emittente, in base alla durata dell'obbligazione. Nel caso in cui la suddetta curva non risulti disponibile, in alternativa viene utilizzato il tasso di un titolo di stato avente le stesse caratteristiche dell'obbligazione.

Nel caso in cui la scadenza dell'obbligazione cada in un punto intermedio della curva di riferimento, si procederà attraverso un'interpolazione lineare dei due tassi comprendenti il periodo da determinare.

Il *Mark-up* all'emissione è ottenuto dalla differenza tra il tasso nominale, definito in base alle politiche commerciali dell'Emittente, e quello base di riferimento ricavato come su descritto.

La procedura titoli determina il *fair value* dell'obbligazione sommando i flussi di cassa futuri (capitale a scadenza e cedole) attualizzati ad un tasso di sconto pari al tasso base di riferimento aumentato del mark-up.

Nel caso in cui l'obbligazione abbia un godimento diverso dalla data di valutazione, sottraendo a tale prezzo il rateo di interessi maturato fino a quel momento, si ottiene il c.d. "prezzo secco", corrispondente al definitivo *fair value* del titolo.

Negoziazione (Acquisto sul mercato secondario):

Il tasso base di riferimento è ottenuto, il giorno della richiesta da parte del cliente, dalla "*Credit curve BBB finance Historical ask*" (fonte Reuters), che include il rischio di merito creditizio dell'Emittente, in base alla durata residua dell'obbligazione. Nel caso in cui la suddetta curva non risulti disponibile, in alternativa viene utilizzato il tasso di un titolo di stato avente le stesse caratteristiche dell'obbligazione, tenuto conto della sua durata residua.

Nel caso in cui la scadenza dell'obbligazione cada in un punto intermedio della curva di riferimento, si procederà attraverso un'interpolazione lineare dei due tassi comprendenti il periodo da determinare.

Il *Mark-up* complessivo è ottenuto dalla sommatoria di:

- a) mark-up di emissione, utilizzando quindi lo stesso valore di spread applicato all'emissione del titolo;
- b) mark-up di negoziazione, pari ad un livello massimo di 300 b.p..

La procedura titoli determina quindi il *fair value* dell'obbligazione sommando i flussi di cassa futuri (capitale a scadenza e cedole) attualizzati a un tasso di sconto pari al tasso base di riferimento aumentato del mark-up complessivo.

Nel caso in cui l'obbligazione abbia un godimento diverso dalla data di valutazione, sottraendo a tale prezzo il rateo di interessi maturato fino a quel momento, si ottiene il c.d. "prezzo secco", corrispondente al definitivo *fair value* del titolo.

Negoziazione (Vendita sul mercato secondario):

Nel caso in cui l'Emittente rivenda l'obbligazione acquistata sul secondario, il prezzo di vendita deve essere pari a quello

	<p>d'acquisto, se le due operazioni avvengono nell'arco di 3 giorni lavorativi.</p> <p>Diversamente, il prezzo di vendita sul secondario viene stabilito dall'Emittente sulla base delle condizioni correnti di mercato.</p>
SPESE E COMMISSIONI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE	Non sono previste commissioni di sottoscrizione/collocamento e spese a carico del sottoscrittore.
REGIME FISCALE	<p>Gli obbligazionisti dovranno sottostare alle imposte e tasse, presenti e future, che per legge colpiscono o dovrebbero colpire le obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti. Si invitano gli investitori ad avvalersi di loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della vendita delle obbligazioni.</p> <p>Quanto segue è una sintesi del regime fiscale proprio delle obbligazioni applicabile alla data di pubblicazione del presente Prospetto a certe categorie di investitori residenti in Italia che detengono le obbligazioni non in relazione ad un'impresa commerciale.</p> <p><i>Il Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 "Misure Urgenti per la competitività e la giustizia sociale", pubblicato nella G.U. 24 aprile 2014 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89, pubblicata nella G.U. 23 giugno 2014 n. 143, ha disciplinato il seguente regime fiscale.</i></p> <p><u>Redditi di capitale:</u> agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni è applicabile l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi nella misura del 26,00% se maturati a partire dal 1° luglio 2014.</p> <p><u>Redditi diversi:</u> le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessioni a titolo oneroso, ovvero rimborso delle obbligazioni, sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 26,00% se realizzate dal 1° luglio 2014.</p> <p>Le plusvalenze e le minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del TUIR e successive modifiche e saranno tassate in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5, e successive modifiche, o dei regimi opzionali di cui agli artt. 6 (risparmio amministrato) o 7 (risparmio gestito) del D.Lgs. 461/97, così come successivamente modificato.</p>
TERMINE DI PRESCRIZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE	I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza della relativa cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute rimborsabili.
LEGISLAZIONE, FORO COMPETENTE	Le obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che potesse sorgere tra l'obbligazionista e l'Emittente connessa con il prestito obbligazionario, le

	obbligazioni o il presente Prospetto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Agrigento. Tuttavia, se l'obbligazionista è stato classificato come consumatore, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo), il foro competente sarà quello della residenza dell'obbligazionista o del suo domicilio eletto.
--	--

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA

PERIODO DI OFFERTA	<p>Le obbligazioni saranno offerte dal 01/08/2017 al 01/12/2017. Durante il periodo di offerta l'Emittente potrà estendere la validità dello stesso, dandone comunicazione mediante apposito avviso a disposizione presso la sede legale e ogni dipendenza dell'Emittente e, contestualmente, sul sito internet dell'Emittente www.bancasantangelo.com.</p> <p>L'Emittente potrà chiudere anticipatamente l'offerta stessa in caso di mutate condizioni di mercato o di integrale collocamento del prestito; in tal caso, l'Emittente sospenderà immediatamente l'accettazione delle ulteriori richieste di adesione. L'Emittente darà comunicazione di detta chiusura anticipata mediante apposito avviso a disposizione presso la sede legale e ogni dipendenza dell'Emittente e, contestualmente, sul sito internet dell'Emittente www.bancasantangelo.com.</p> <p>Le obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione presso la sede e le dipendenze dell'Emittente che è l'unico soggetto incaricato del collocamento e che, pertanto, nel collocare le obbligazioni, si trova in una situazione di conflitto di interessi dovendo collocare un titolo di propria emissione. Le domande di adesione all'offerta delle obbligazioni dovranno essere presentate mediante sottoscrizione dell'apposita documentazione di adesione disponibile presso la sede e le dipendenze dell'Emittente. Le richieste di sottoscrizione delle obbligazioni saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell'importo massimo disponibile.</p> <p>Le domande di adesione all'offerta sono irrevocabili, fatto salvo quanto disposto dall'art. 95-bis (<i>Revoca dell'acquisto o della sottoscrizione</i>), comma 2 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che recita testualmente: "Gli investitori che hanno già concordato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto, esercitabile entro il termine indicato nel supplemento e comunque non inferiore a due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione".</p>
---------------------------	--

AMMONTARE TOTALE, TITOLI, TAGLIO MINIMO	<p>L'ammontare totale dell'emissione è pari a euro 3.000.000,00, per un totale di n. 3.000 obbligazioni, ciascuna del valore nominale unitario pari a euro 1.000,00.</p> <p>Le obbligazioni saranno emesse in tagli non frazionabili. L'importo massimo sottoscrivibile non può essere superiore all'ammontare totale previsto per l'emissione.</p> <p>Durante il periodo di offerta, l'Emittente potrà aumentare l'ammontare totale dell'Emissione, dandone comunicazione mediante apposito avviso a disposizione presso la sede legale e ogni dipendenza dell'Emittente e, contestualmente, sul sito internet dell'Emittente www.bancasantangelo.com.</p> <p>Le domande di adesione all'offerta dovranno essere presentate per quantitativi non inferiori al lotto minimo pari a n. 1 obbligazione con valore nominale unitario di euro 1.000,00.</p>
DATA DI REGOLAMENTO	<p>La data di regolamento delle obbligazioni è pari alla data di godimento, ossia la data a partire dalla quale le obbligazioni incominciano a produrre interessi, che è il 01/08/2017.</p> <p>Laddove, invece, durante il periodo di offerta vi siano più date di regolamento, le sottoscrizioni di obbligazioni effettuate prima della data di godimento saranno regolate alla data di godimento. Le sottoscrizioni effettuate successivamente alla data di godimento saranno regolate alla prima data di regolamento utile compresa nel periodo di offerta delle obbligazioni. In quest'ultimo caso, il prezzo di emissione da corrispondere per la sottoscrizione delle obbligazioni dovrà essere maggiorato del rateo interessi maturati tra la data di godimento e la relativa data di regolamento.</p> <p>Contestualmente al pagamento del prezzo di emissione, a mezzo addebito conto corrente collegato al dossier titoli, le obbligazioni assegnate nell'ambito dell'offerta verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti presso Monte Titoli S.p.A. dalla Banca Popolare Sant'Angelo in qualità di responsabile del collocamento. Le obbligazioni, infatti, costituiscono titoli al portatore e sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato e integrato, e del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e sue successive modifiche e integrazioni.</p>
FATTORI DI RISCHIO	<p>La Banca Popolare Sant'Angelo, in qualità di Emittente, invita gli investitori a prendere attenta visione del presente Prospetto, al fine di comprendere i rischi connessi all'investimento negli strumenti finanziari oggetto di offerta.</p> <p>Si riportano di seguito i fattori di rischio con particolare</p>

riguardo al:

RISCHIO DI CREDITO

L'investitore che sottoscrive le obbligazioni diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza. L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale a scadenza.

Si ricorda che l'Emittente è esposto ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia. Pertanto, l'inadempimento da parte dei clienti ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni, ovvero l'eventuale mancata o non corretta informazione da parte degli stessi in merito alla rispettiva posizione finanziaria e creditizia, potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente.

L'Emittente è inoltre soggetto al rischio, in certe circostanze, che alcuni dei suoi crediti nei confronti di terze parti non siano esigibili. Inoltre, una diminuzione del merito di credito dei terzi, ivi inclusi gli Stati sovrani, di cui l'Emittente detiene titoli od obbligazioni, potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell'Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità.

Alla data di redazione del presente Prospetto, all'Emittente e alle obbligazioni non è stato attribuito alcun livello di rating. Va tuttavia tenuto in debito conto che l'assenza di rating non è di per sé indicativa della solvibilità dell'Emittente e conseguentemente della rischiosità delle obbligazioni stesse.

RISCHIO CONNESSO ALL'UTILIZZO DEL "BAIL-IN" E DEGLI ALTRI STRUMENTI DI RISOLUZIONE PREVISTI DALLA DIRETTIVA EUROPEA IN TEMA DI RISANAMENTO E RISOLUZIONE DEGLI ENTI CREDITIZI

I Decreti Legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 hanno recepito, nell'ordinamento nazionale, la Direttiva 2014/59/UE (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, "BRRD"), la quale istituisce un regime armonizzato nell'ambito dell'Unione Europea in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese d'investimento, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "*resolution Authorities*", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli

azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Nel dettaglio, il d.lgs. n. 180/2015 prevede che, quando si verificano i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione della "crisi" dell'intermediario, la Banca d'Italia (individuata quale "Autorità di risoluzione" nell'ordinamento nazionale) disponga:

a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario;

b) quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l'adozione di misure di risoluzione dell'intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa.

Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. "bail-in", in vigore dal 1° gennaio 2016, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi. Con riferimento ai creditori, l'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 180/2015 dispone che «sono soggette a bail-in tutte le passività», fatta eccezione per quelle indicate ai commi 1 e 2 della norma medesima.

In caso di bail-in, l'ammontare della riduzione o conversione è assorbito da azionisti e creditori secondo la gerarchia prevista dall'art. 52 del d.lgs. n. 180/2015, nonché dagli artt. 1, comma 33, e 3, comma 9, del d.lgs. n. 181/2015.

Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, Banca d'Italia dispone di specifici poteri. Fra questi, oltre al potere di ridurre o azzerare il valore nominale di strumenti di capitale e di passività dell'ente sottoposto a risoluzione, si segnala in particolare il potere di modificare la scadenza dei titoli, l'importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio.

La disciplina in questione trova applicazione anche con riguardo agli strumenti di capitale e alle passività emesse anteriormente al 1° gennaio 2016.

Nell'applicazione dello strumento del "bail-in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia, secondo l'ordine di priorità dei crediti previsto dalla procedura ordinaria di insolvenza:

1) innanzitutto dovranno essere svalutati gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);

2) se tali strumenti non risultassero sufficienti, le Autorità potranno svalutare e/o convertire gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments) in strumenti del capitale primario di classe 1, nonché potranno svalutare e/o convertire, a seguire, gli strumenti di capitale di

classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) e gli eventuali debiti subordinati in strumenti del capitale primario di classe 1;
3) se la svalutazione risultasse ancora inferiore agli importi stimati dalle Autorità le medesime potranno svalutare il valore nominale o l'importo da pagare non corrisposto anche delle obbligazioni non subordinate e non garantite (o la parte di valore/importo eccedente il limite della garanzia) o convertirle in capitale.

Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione, quali:

(i) vendita dell'attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti;

(ii) cessione ad un ente-ponte delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione;

(iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione, a favore di una o più società veicolo.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi, attraverso l'eventuale iniezione di capitale pubblico ovvero la sottoposizione della banca a proprietà pubblica temporanea, potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Il rischio fin qui illustrato potrà risultare mitigato per effetto dell'istituzione del c.d. Fondo unico di risoluzione bancaria (il "Fondo"), di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014. In particolare, qualora l'Autorità decida di escludere alcune categorie di creditori dal bail-in potrà chiedere, nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti, che il Fondo intervenga a fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione.

RISCHIO DI MERCATO

L'investimento nelle obbligazioni comporta i rischi propri di un investimento obbligazionario a Tasso Fisso.

Fluttuazioni dei tassi d'interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti dei titoli in

modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. Conseguentemente, qualora l'investitore decidesse di vendere i titoli prima della scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al prezzo di sottoscrizione dei titoli.

RISCHIO DI LIQUIDITA'/LIQUIDABILITA'

Tale rischio è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente le obbligazioni prima della loro scadenza ad un prezzo in linea con il rendimento atteso al momento della sottoscrizione.

In tal senso, si ricorda che non è prevista la quotazione delle obbligazioni in alcun mercato regolamentato. Non è altresì prevista la presentazione della domanda di ammissione alla negoziazione sia su sistemi multilaterali di negoziazione che su sistemi di internalizzatori sistematici.

Tuttavia, l'Emittente s'impegna ad effettuare operazioni di riacquisto delle obbligazioni nel corso della vita delle medesime. L'Emittente, infatti, assicura la negoziazione delle obbligazioni entro tre giorni lavorativi dal momento dell'inserimento dell'ordine del cliente nella procedura titoli, nel rispetto dei tagli minimi previsti da ogni emissione, fino al raggiungimento della soglia del 5% dell'importo dell'emissione collocato, e secondo i criteri e i meccanismi di *pricing* utilizzati dall'Emittente ed illustrati, in dettaglio, nella sezione "*Informazioni sulle obbligazioni*", voce "*Condizioni di liquidità/liquidabilità*" (pagina 4) del presente Prospetto.

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

La Banca Popolare Sant'Angelo mette a disposizione del pubblico, presso la sua sede legale sita in Corso Vittorio Emanuele, 10 (Palazzo Frangipane) a Licata (AG) e ogni sua dipendenza, il presente Prospetto consegnandolo al sottoscrittore che ne faccia richiesta. Copia del Regolamento del prestito obbligazionario è consegnata all'acquirente dei titoli. I predetti documenti sono altresì disponibili e consultabili sul sito internet della Banca Popolare Sant'Angelo, all'indirizzo www.bancasantangelo.com, dove sono anche disponibili e consultabili i seguenti documenti:

- Statuto vigente;
- Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015 comprensivo della relazione della società di revisione (KPMG S.p.A.);
- Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 comprensivo della relazione della società di revisione (KPMG S.p.A.);
- Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

PERSONE RESPONSABILI

La Banca Popolare Sant'Angelo Società Cooperativa per azioni, in forma breve BPSA, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele n.10, Licata provincia di Agrigento, legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Salvatore Vitale, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Prospetto.

La Banca Popolare Sant'Angelo, come sopra rappresentata, è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto e si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuta a conoscere e verificare.

La Banca Popolare Sant'Angelo, sempre come sopra rappresentata, attesta che, essendo stata adottata in sede di redazione tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel presente Prospetto sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

**Banca Popolare Sant'Angelo Scpa
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Salvatore Vitale**